## Allegato 3: PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASO DI BULLISMO E CYBER BULLISMO

Per una definizione di cyberbullismo si rimanda direttamente alla Legge 29 maggio 2017 n. 71, secondo cui con questo termine deve intendersi "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

### Premessa

Il protocollo nasce a seguito della Legge 29 maggio 2017 n° 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" (G.U. 3 giugno 2017). Sarà cura del nostro Istituto, nell'ottica di garantire un ambiente scolastico di serena convivenza e di apertura a diverse culture e personalità, di favorire la crescita umana, il rispetto e l'apprendimento, prevenire e porre rimedio a manifestazioni che ostacolino i processi di sana convivenza con particolare riferimento a dinamiche di bullismo in ogni sua forma.

### Finalità

Questo documento è stato prodotto al fine di:

- accrescere le conoscenze e competenze degli operatori della scuola e delle famiglie
- attivare modalità standardizzate per accertare situazioni a rischio
- individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il cyberbullismo.

Il protocollo quindi "si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli studenti coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche" (articolo 1).

### La normativa scolastica di riferimento

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo", successiva nota (N. 16367/15) e successivi aggiornamenti alle linee guida a seguito della L71/17.
Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti".
Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo".
DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti.

### Procedure ed interventi

Compito primo della scuola è quello di controllare costantemente ed intervenire soprattutto attraverso azioni di prevenzione ed intervento di tipo generale, quali:

- formazione continua degli insegnanti e del personale scolastico;
- coinvolgimento e informazione delle famiglie: le famiglie, principali responsabili dell'educazione dei ragazzi, verranno coinvolte attraverso percorsi interni o territoriali che prevedano l'intervento anche di altri enti e il territorio;
- educazione e sensibilizzazione dei ragazzi sul problema: educando alla legalità ed all'uso consapevole di internet, sviluppando iniziative in ambito scolastico anche con la collaborazione di Enti e associazioni territoriali;
- interventi di tipo specifico attraverso la procedura in caso di episodi di cyberbullismo.

### Organigramma di istituto preposto al contrasto

UFFICIO DI DIRIGENZA: comunica i provvedimenti di Istituto alle famiglie e agli studenti; definisce le linee di indirizzo del PTOF e del Patto di corresponsabilità affinché contemplino misure di intervento dedicate alla prevenzione del fenomeno, sviluppa intese con i servizi territoriali.
REFERENTE ANTI-BULLISMO DI ISTITUTO: è individuato un docente, con funzioni di "referente"

per le iniziative contro il cyberbullismo (art. 4 c. 3 della legge n. 71/2017) con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di Polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.
COMMISSIONE ANTIBULLISMO: opera in sinergia con i Consigli di Classe e l'ufficio di Dirigenza, si attiva a seguito di una segnalazione. È composta da: Dirigente scolastico, docente referente d'Istituto per il bullismo ed il cyberbullismo, psicologo. Partecipa alla seduta il docente coordinatore della/e classe/i frequentata/e dalla vittima e dal cyberbullo.
CONSIGLIO DI CLASSE: il Consiglio di Classe di riferimento è il primo titolare della responsabilità in ordine alla prevenzione e contrasto alle forme di cyberbullismo. Attiva il referente e adotta i progetti educativi più significativi per la dimensione della classe di competenza.
GRUPPO DI SUPPORTO AL DIGITALE: predispone il Piano per la cittadinanza digitale e implementa le azioni di sostegno più utili alla prevenzione e all'informazione.

## Procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e cyberbullismo

**FASE 1**

CHIUNQUE viene a conoscenza di un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo DEVE:
Informare subito il Dirigente Scolastico o il docente referente per il bullismo o il coordinatore di classe/Insegnante del Consiglio di Classe. Tale segnalazione potrà essere fatta con comunicazione diretta, che verrà registrata su apposita modulistica e/o attraverso comunicazione all'indirizzo di posta elettronica pdis017007@istruzione.it
La commissione preposta è tenuta ad aprire un protocollo ed analizzare e valutare i fatti:

- raccolta di informazioni sull'accaduto, attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, ai singoli e al gruppo; verranno raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista attenendosi ai soli fatti accaduti, riportandoli fedelmente in ordine cronologico e creando un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto;
- individuazione del/i soggetto/i responsabile/i;
- supporto alla vittima;
- contatto, attraverso la Dirigenza, con la famiglia (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori) dell'offesa/o tramite una convocazione, prima telefonica, data l'urgenza del caso, poi anche scritta. Ripercorse le dinamiche dei fatti e le possibili vie per la soluzione del caso, come indicate dalla legge n. 71/2017, l'alunno/a e la rispettiva famiglia o vittima maggiorenne decideranno in completa autonomia quale strada percorrere, compresa quella legale.

**FASE 2**

La Dirigenza e la commissione bullismo analizzeranno i fatti e prenderanno le decisioni opportune, qualora i fatti siano configurabili come cyberbullismo o bullismo. Nell'analisi e nella ricerca delle possibili soluzioni, la Dirigenza e la commissione potranno avvalersi di una o più consulenze, a seconda della gravità del caso, sempre in accordo con alunno/a e famiglia. Fra queste si indicano: il responsabile del CIC dell'Istituto, personale dell'AULSS su indicazione del CIC, personale della Polizia postale, ecc.
In particolare procederà con le modalità sotto indicate:

- saranno comunicati ai genitori del bullo/cyberbullo (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori) i fatti con una convocazione, prima telefonica poi anche scritta;
- sarà convocato il Consiglio di Classe straordinario per scegliere l'azione/sanzione da intraprendere per il cyberbullo, secondo la gravità del caso e per attivare interventi specifici destinati ai soggetti coinvolti e/o alle classi in cui sono inseriti;
- sarà chiesto ove necessario l'ammonimento del questore secondo l'art. 7 della Legge 71/2017;
- sarà avviata eventuale procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di Polizia o all'autorità giudiziaria, per attivare un procedimento penale, con eventuale querela di parte;
- si segnalerà il fatto, ove richiesto, come da art. 2 L. 71/2017, al Garante dei dati personali;
- in caso di minore, qualora la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si invierà segnalazione ai Servizi Sociali del Comune;
- saranno attivate azioni di monitoraggio dei risultati entro 30 giorni dagli interventi.